



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

Adottata dal Direttore Generale in data 16 LUG. 2013

Deliberazione n. 1252

OGGETTO: Stipula convenzione con l'Ass.to Politiche sociali, sanitarie, giovanili e per la famiglia della Provincia di Carbonia – Iglesias per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità –

Su proposta del Servizio Affari Generali

PREMESSO che la Provincia di Carbonia-Iglesias ha stipulato una convenzione con il Ministero della Giustizia in data 23/12/2011 mediante la quale l'Ente Provincia consente che i condannati dal Tribunale alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del DLgs 274/2000, 186 e 187 DLgs 285/1992, prestino presso il Centro di Salute Mentale di Carbonia una attività non retribuita in favore della collettività e, specificamente:

- Attività connessa alla realizzazione dell'orto sinergico
- Assistenza alle attività ludiche e di socializzazione degli utenti del CSM;

VISTO il testo della convenzione dalla quale si rileva che i sigg.ri Zanda Caterina e Dessì Federico sono stati individuati e incaricati come tutor del CSM con il compito di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati, compilare le diarie, le mansioni e impartire istruzioni sulla tipologia di attività da effettuare e sulle mansioni di ciascuno;

VISTO la convenzione allegata e parte integrante del presente e ritenuto di doverne autorizzare la stipula;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO atto dell'istruttoria svolta dal Servizio Affari Generali

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

1)Di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione tra la Provincia Carbonia Iglesias e la Asl 7 di Carbonia per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità di cui in premessa e di provvedere all'invio della stessa all'Assessorato Politiche Sociali, Sanitarie, Giovanili e per le Famiglie della Provincia di Carbonia Iglesias.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio Calamida

IL DIRETTORE AMM.VO
Dr. Claudio Ferri



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Franco Trincas

Resp.le Serv. Aagg Dr.ssa M. T. Garau

Sett. Aagg Dr.ssa E. Locci



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia


Il Servizio Affari Generali
attesta che la deliberazione
N° 1251 del 16 LUG. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo online della Asl 7 di Carbonia
dal 17 LUG. 2013 al 31 LUG. 2013

resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi
e sarà a disposizione per la consultazione sulla sito della Asl
www.aslcarbonia.it.

IL SERVIZIO AFFARI GENERALI





PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE, GIOVANILI E PER LA FAMIGLIA

Repertorio numero _____/ANSR

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E 187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285.

Premesso

che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o

organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che la Provincia di Carbonia Iglesias presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

VISTA la convenzione Stipulata in data 23.12.2011 tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Claudio Gatti, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa e l'ente **Provincia di Carbonia Iglesias**, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente Salvatore Cherchi,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente Provinciale consente che i condannati dal Tribunale alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso il Centro di salute mentale (CSM) della ASL 7, a Carbonia e la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le strutture del CSM l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1. Attività connessa alla realizzazione dell'orto sinergico
2. Assistenza alle attività ludiche e di socializzazione degli utenti del CSM

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente Provinciale che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti:

1. Zanda Caterina
2. Dessì Federico

Le persone incaricate, in qualità di tutor del CSM di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati, compilare la diaria con gli orari di accesso e di uscita, la tipologia di mansione svolta e di impartire a costoro le relative istruzioni quali:

1. Mansioni da svolgere quotidianamente
2. Istruzione sul lavoro da svolgere

Il CSM si impegna a comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente Provinciale e il CSM si impegnano ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto al CSM di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente Provincia l'assicurazione dei condannati e la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Qualora si rendano necessarie ulteriori spese per la realizzazione delle attività nell'ambito del lavoro di pubblica utilità, le stesse dovranno essere richieste in forma scritta dal CSM all'Ente Provinciale che si occuperà di vagliare la fattibilità della proposta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte della Provincia di Carbonia Iglesias e successiva comunicazione di irregolarità al Ministero della Giustizia o al Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Luogo e data:

Carbonia;

PER LA ASL N. 7 DI CARBONIA

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida

PER LA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

La Dirigente dell'Area

Dott.ssa Speranza Schirru